



N. R.G. 823/2015

Sentenza n. 233/2019 pubbl. il 01/02/20

RG n. 823/20

Repert. n. 512/2019 del 01/02/20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:


- dr. Liliana Guzzo Presidente
- dr. Lina Tosi, Giudice est.
- dr. Alessandra Ramon Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 823/2015 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 30/1/2015

da

con l'avv. 

Attore

contro

con l'avv. 

Convenuta

Udienza di precisazione delle conclusioni: 17/10/2018

Conclusioni per parte attrice:

In via istruttoria. (omissis, come da foglio telematico)

Nel merito in via principale:

a) accertati i fatti come esposti in narrativa, dichiarare il grave inadempimento del rispetto alle obbligazioni assunte con i contratti preliminari di cessione delle quote sociali della s.r.l. sottoscritti il 20 maggio 2013 e il 13 giugno 2013:

b) Accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato ex art. 1385 Cod. Civ. dal signor ~~A~~ e dichiarare che i contratti di cui sopra sono privi di effetti e per l'effetto condannarsi il convenuto I. ~~B~~ al pagamento della somma di € 40.000,00 (pari al doppio della caparra) e all'ulteriore somma di € 5.000,00 oltre interessi compensativi dalla messa in mora al saldo e moratori d ex art. 1284 Cod. civ. dalla domanda al saldo sulla somma rivalutata.

Nel merito in via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui il giudicante ritenesse consensualmente risolti gli accordi del 20.05.2013 e del 13.06.2013.

c) Accertati i fatti come in premessa e accertata la risoluzione contrattuale degli accordi per cui vi è causa, condannarsi il signor ~~B~~ alla restituzione della somma di € 20.000,00 e di € 5.000,00 oltre gli interessi compensativi dalla corresponsione (20.05.2013) al saldo e moratori ex art. 1284 Cod. Civ. dalla domanda al saldo.

d) Condannarsi altresì il signor ~~B~~ al risarcimento dei danni patiti dall'attore per responsabilità precontrattuale nella somma da determinarsi ex art. 1226 Cod. Civ. in via equitativa dal Giudice.

In ogni caso condannarsi ex art. 96 Cod. Proc. Civ. ~~B~~ a risarcire i danni che si indicano in via equitativa in € 4.000,00 . Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.

Conclusioni per parte convenuta:

Voglia il Tribunale adito, *contrariis rejectis*

in via pregiudiziale: accertare e dichiarare che la scrittura privata costantemente e genericamente invocata nell'atto di citazione da A e datata 13.06.2013 come scrittura asseritamente non adempiuta da B non ha alcun contenuto obbligatorio, inserendosi, semplicemente in quel programma decettivo posto in essere dall'attore descritto in premesse;

accertare inoltre l'indecifrabilità e conseguente nullità della domanda (di ripetizione di € 5.000,00) il cui titolo e causa appaiono collegati tanto al recesso (pag. 8, rigo 5°) e in relazione alla proposizione di domanda di merito in via principale (pag. 11, rigo 6°), quanto nel merito in via subordinata (pag. 11, rigo 14°) a titolo di danno per responsabilità precontrattuale per rottura di trattative.

In ogni caso, preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di B in relazione alla domanda di ripetizione di tale somma (di ripetizione di € 5.000,00) asseritamente versata a tal D —

Sempre in relazione a tale domanda (di ripetizione di € 5.000,00), e ferme le pregiudiziali di cui sopra, dichiarare **l'inammissibilità della stessa** collegata alla domanda principale di recesso la cui disciplina ex art. 1385 cc prevede già la quantificazione e pre-liquidazione dei danni nella richiesta del doppio della caparra, inibendo richieste ulteriori.

In via ulteriormente gradata dichiarare comunque l'infondatezza della domanda carente di qualsiasi presupposto, anche laddove collegata alla domanda subordinata.

*

nel merito: in relazione alla domanda principale attorea ex art. 1385 cc: accertato che la condotta complessiva del Sig. A avuto riguardo non solo all'aspetto temporale bensì anche all'entità e alla rilevanza dei fatti e delle omissioni, si è posta in contrasto con ogni regola di correttezza e buona fede, preordinando situazioni atte a far ritenere la necessità di integrazioni e/o modifiche contrattuali rispetto all'accordo preliminare 20.05.2013, con condotte che hanno visto il sig. A rifiutare la stipula del definitivo da aversi entro il 30.06.2013 e gli adempimenti conseguenti con ciò rendendosi egli inadempiente, dichiarare la mancanza dei presupposti e comunque l'intempestività di un recesso come formulato e rigettare la domanda di restituzione del doppio della caparra e accessori come formulata;

conseguentemente, accertato e dichiarato quanto sopra e dunque accertata la non colpevolezza in capo a B del mancato trasferimento di quote e comunque l'irrilevanza e la scarsa importanza della sua condotta in relazione alla stipula del definitivo rispetto al preliminare 20.05.2013 accertata, *incidenter tantum*, la conseguente perdita di interesse al contratto inadempito, anche laddove non ritenuta l'essenzialità del termine del 30 giugno 2013, dichiarare la legittimità del recesso esercitato dal sig. B

nel novembre 2013 e il diritto del medesimo a trattenere l'importo asseritamente versato quale caparra e come quietanzato nell'atto - scrittura privata per la cessione di quote datato 20 maggio 2013.

*

In relazione alla domanda di merito avanzata in via subordinata dall'attore sul presupposto di una risoluzione consensuale, accertare - sempre *incidenter tantum*- che la condotta del sig. A ha avuto un *continuum* rivolto a rendersi inadempiente rispetto al contratto già definito, preordinando situazioni atte a far ritenere la necessità di integrazioni e/o modifiche contrattuali rispetto all'accordo preliminare 20.05.2013 in relazione al quale deve restare fermo l'accertamento del legittimo recesso del sig. B e conseguentemente dichiarare l'insussistenza dell'ipotesi di risoluzione consensuale respingendo ogni conseguente richiesta di condanna.

*

Solo in via subordinata: sempre *incidenter tantum*, sulla base degli stessi presupposti pronunciare la risoluzione del contratto per fatto e colpa del sig. A con condanna di questi al risarcimento dei danni nei limiti del valore di €20.000,00.

*

In via ulteriormente gradata: accertate le medesime circostanze di cui sopra, e ritenuta l'inesistenza di una condotta, anche semplicemente colposa, in capo a B in relazione al presunto affidamento del sig. A nella conclusione dell'affare, rigettare la domanda di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cc per rottura delle trattative - tra l'altro destinate alla conclusione di affari interessanti più soggetti - infondate nell'*an* e nel *quantum* come nei criteri di liquidazione invocati; rigettare, in particolare la richiesta di risarcimento danni quantificata in € 1.200,00 per 7 mesi richiesta in relazione alla quale non esiste alcun collegamento con i fatti di causa, né vede alcuna legittimazione passiva in capo a B né potendo essere posta in relazione alla rottura delle trattative, non essendo nemmeno un'aspettativa in quanto addirittura retroattiva.

*

In relazione a quanto emerso in sede istruttoria

Voglia il Tribunale adito dichiarare irricevibile, tardiva, comunque inutilizzabile se non indebita, la dichiarazione resa a verbale dalla avvocato nel corso dell'udienza del 28 settembre 2016 fissata per l'ammissione delle prove (già dedotte ex art 183 VI comma 2 e 3 cpc), e relativa ad un presunta dichiarazione confessoria di B a lei stessa telefonicamente offerta dopo la citazione.

*

Considerata la consapevolezza del sig. **A** sulla infondatezza delle domande, come evidenziata dagli stessi testimoni della parte attrice, valuti il Tribunale sulla opportunità di una sua condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

*

In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di causa

In via istruttoria

Rigettarsi la richiesta attorea di integrazione istruttoria, anche in relazione alle considerazioni di cui alla memoria art 183 VI comma n.3 di parte convenuta.

MOTIVI

A deduceva in citazione di avere sottoscritto con il convenuto due scritture private, datate rispettivamente 20/5/2013 e 13/6/2013, nelle quali aveva concordato, dapprima, l'acquisto del 20% delle quote della **C** s.r.l. (esercente impianti e attività sportive) detenute dal **B**, per il prezzo di euro 172.500,00, con la corresponsione di una caparra di euro 20.000,00; dipoi, un più ampio programma, che prevedeva l'acquisto da parte del **B** delle quote del socio, il nipote **E** e la cessione allo stesso **E** di parte del patrimonio di **C** e inoltre l'acquisto da parte del **A** del 30% delle complessive quote dei due soci; in vista di ciò concordando l'assunzione di impegni per il miglioramento della struttura. Deduceva l'attore che egli aveva conseguentemente pagato euro 5.000,00 a tal **D**, per la sistemazione del campo da calcetto di **C** s.r.l.; di avere incaricato l'avv. **D** di Treviso per predisporre i contratti necessari per concretizzare la cessione di quote e la divisione fra i due **B-E** di avere scoperto esistere debiti sociali (debito IVA, un mutuo ipotecario, due finanziamenti). Deduceva che, dopo la sottoscrizione dei patti, *“le questioni da risolvere prima di arrivare al contratto definitivo erano numerose, pertanto le parti decidevano di integrare gli accordi con un atto che tenesse conto dei debiti in attesa del frazionamento e della costituzione di una servitù di passaggio”* e che a seguito di ulteriori incontri *“le trattative sembravano aver trovato uno sbocco comune per realizzare il piano contrattuale voluto dalle parti”* con l'aggiunta di un comodato gratuito del terreno dove sono installati impianti fotovoltaici, e la sostituzione del **A** quale fideiussore a garanzia del mutuo, concludendo che *“l'operazione era complessa, ma le parti avevano raggiunto l'intesa sulle questioni in discussione”*. Predisposti il preliminare di cessione e l'accordo sulla gestione degli investimenti futuri, il **B** tuttavia li stracciava abbandonando l'intero progetto.

L'attore evidenziando l'intento del **B** di non adempiere, formulava le domande principale e gradate sub abcd come sopra riportate.

Resisteva **B**, affermando che l'attore, una volta sottoscritto l'impegno di acquistare il 20% delle quote del 20/5/2013, aveva formulato una serie di proposte di più ampio respiro, con il proposito di non adempiere il primo impegno e di trascinare controparte in diversi e nuovi affari; e che, fatto decorrere senza adempiere il termine contrattuale del 30/6/2013 previsto per la cessione del 20%, aveva poi variamente manifestato di non volere procedere all'acquisto, anche invitato avanti il notaio; donde le contrapposte sue domande.

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, era istruita per prove orali come da verbale e le parti precisavano poi le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Va premesso quanto alla eccepita nullità della domanda attorea di ripetizione della somma di euro 5.000, essa non sussiste: l'attore ha chiaramente enunciato i fatti e l'oggetto della domanda, mentre la proposizione della domanda sotto più titoli non la vizia sotto il profilo della comprensibilità. Quanto alla domanda di accertamento della carenza di legittimazione del **B** rispetto a tale domanda, la legittimazione sussiste in relazione alla prospettazione dell'attore, il quale assume di avere pagato tale somma a terzo in forza dell'accordo raggiunto con il **B**.

Quanto al merito, va premessa l'analisi dei due accordi scritti, entrambi costituiti da scritture private. Con il primo le parti concordavano la cessione da **B** a **A** del 20% delle quote di **C** s.r.l., contro il prezzo di euro 172.500,00 di cui 20.000 alla stipula, quietanzati a titolo di caparra, e 152.500,00 da pagare entro il 30/6/2013; con l'accordo di rogitare entro tale ultima data.

Nello scritto del 13/6/2013 le parti premettevano che **B** aveva intenzione di rilevare la quota di minoranza in **C** s.r.l. detenuta dall'unico altro socio, e di vendere parte della proprietà sociale (piscina e bar); e che **A** aveva intenzione di acquistare il 30% delle quote dopo la liquidazione del socio e la cessione proprietaria. Ciò premesso, i due pattuenti si impegnavano "reciprocamente e proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute sulla "nuova" **C** s.r.l. e nel rispetto delle normative vigenti, al miglioramento entro il 31 dicembre 2013 delle Strutture della residua proprietà **C** e in particolare alla sistemazione di un campo da Tennis e alla sua copertura con struttura fissa, e alla sistemazione di un altro campo da calcetto scoperto".

La posizione dell'attore è che i due scritti formino un unico accordo, assistito nel suo insieme dalla previsione della caparra stabilita nel primo scritto; il convenuto ritiene di nessun valore il secondo scritto, ritenendo inadempito da controparte il primo, donde il suo recesso da questo.

Che fra le parti con lo scritto del 13/6/2013 fosse stato raggiunto un accordo valido, avente il contenuto minimo di un programma di acquisto di quote, qualificabile come preliminare di preliminare, e quindi suscettibile di dare luogo di per sé a impegni contrattuali, nessuna delle parti lo allega. L'ipotesi del "preliminare di preliminare" si ha quando (Cass. SSUU 4628/2015) non si sia in presenza di "mere punteggiature in cui le parti hanno solo iniziato a discutere di un possibile affare e senza alcun vincolo fissano una possibile traccia di trattative"; anzi "Si tratta di un iniziale accordo che non può configurarsi ancora come preliminare perché mancano elementi essenziali, ma che esclude che di quelli fissati si torni a discutere." La Corte di cassazione – che ha dettato tali principi in un caso di compravendita immobiliare – ha ritenuto dovere del giudice ritenere "produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obbligano alla successiva stipula di un altro contratto preliminare..."

La lettura dei due accordi, sottoscritti dalle due parti, rende evidente che se l'accordo del 20/5/2013 era in sé completo, tale da impegnare le parti alla stipula, essendo un vero e proprio preliminare, lo sviluppo ulteriore – ulteriore percentuale di quota da acquistare, sul presupposto che nel patrimonio della società e nell'assetto sociale intervenissero le modifiche indicate nei patti del 13/6/2013; e inoltre, secondo quanto afferma almeno l'attore, ulteriori patti in via di elaborazione, relativi al programma di investimenti, alla prestazione di fideiussione, alla costituzione di una servitù e al "frazionamento della proprietà con il nipote" (p. 7 citazione) – non era stato ancora consacrato in un patto scritto qualificabile come preliminare, dato che lo sviluppo ulteriore si trovava meramente abbozzato nello scritto del 13/6/2013, e mostrava solo che le parti avevano proseguito la trattativa per un acquisto di quote maggiore e ulteriore rispetto a quello già concordato.

Nel secondo scritto infatti il "programma" si trova allo stato di semplice premessa, descrittiva delle intenzioni delle parti – peraltro dal lato **B** implicanti la previsione di condotte di terzi, il socio e la società – e l'unico "impegno" in esso letteralmente contenuto non riguarda la cessione delle quote, ma una non chiara attività di immediata sovvenzione, peraltro rapportata nella ripartizione all'assetto sociale futuro e sperato, a beneficio della società.

Il cenno alla "scoperta di debiti" di parte attrice non è accompagnato da alcuna domanda volta ad annullare il preliminare del 20 maggio per errore, o da altra domanda comunque imperniata su questa "scoperta"; anzi l'attore afferma che la conoscenza dei debiti non la aveva fatta desistere da un

programma di ancora maggiore interessamento alla partecipazione sociale, addirittura ove la società avesse ceduto parte del suo patrimonio.

Lo scritto del 13/6/2013 non richiama il preliminare di maggio, e non contiene alcuna clausola neppure volta a risolvere il primo patto.

In conclusione, fra le parti era stata pattuita il 20/5/2013 la cessione, assistita da caparra confirmatoria, del 20% del capitale di **C** s.r.l. per un certo prezzo, e con accordo di stipulare e pagare il saldo entro il 30/6/2013; ciò che non avvenne.

L'inadempimento dell'attore alle obbligazioni ivi assunte è da lui negato sul solo fondamento della esistenza di trattative ulteriori; le quali, come detto, non inficiavano minimamente l'accordo. Inoltre la difesa del convenuto ha comunque fornito prova attendibile della coltivazione, da parte sua, dell'intento di dare adempimento al preliminare. Su ciò ha riferito il suo professionista di fiducia **F** il quale ha riferito di un appuntamento con il notaio dr. **G**, dimettendo anche il testo della prevista cessione, afferente il 20% delle quote; appuntamento al quale il **A**, pur avvisato, non si presentò.

Pertanto, rispetto al contratto preliminare del 20/5/2013 va ravvisata la legittimità del recesso del convenuto, e il conseguente trattenimento della caparra. Merita appena di aggiungere che non avendo egli formulato domande volte ad aggredire la validità della quietanza di caparre contenuta nel preliminare, ogni discussione sul suo effettivo versamento è irrilevante.

Quanto finora ritenuto soddisfa interamente le domande della parte convenuta, fino alla domanda di merito, e comporta rigetto delle domande a) e b) di parte attrice.

Le ulteriori domande attoree c) e d) sono formulate sul presupposto venga ravvisata la risoluzione consensuale dei patti – sempre intendendo i due scritti concretanti unico patto – e poiché questa prospettazione, che la difesa attorea neppure accompagna alla illustrazione degli elementi in forza dei quali dovrebbe ravvisarsi una risoluzione consensuale del supposto accordo unico, tali domande non vengono esaminate. Ciò esime dall'esame delle domande subordinate di parte convenuta.

Non si ravvisano i presupposti della lite temeraria.

Le spese seguono la soccombenza attorea, in ragione del valore effettivo della lite, si determina dalla domanda attorea.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

- 1) accerta il legittimo recesso del convenuto dal contratto preliminare di vendita di quote sociali concluso fra le parti il 20/5/2013;
- 2) rigetta le domande di parte attrice
- 3) condanna l'attore a rifondere le spese di lite del convenuto per euro 7.254,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 23/1/2019

Il Presidente dr. Liliana Guzzo

Il Giudice rel. dr. Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimprese.it